



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 46/2015/SRCPIE/FRG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 24 marzo 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano	GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano	BALDI	Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L.14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;

Visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella l. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le leggi regionali piemontesi n. 10/1972, n. 12/1972, n. 16/2012, n. 4/2014 e n. 9/2014;

Viste le Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte n. 84 e n. 87 del 2012, n. 21 e n. 22 del 2013, n. 65 e n. 73 del 2014;

Visto il DPCM 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1 c. 9 del d.l. 174/20102;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014;

Vista l'ordinanza con la quale è stata convocata l'odierna adunanza per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2015 presentati dai gruppi consiliari del Consiglio Regionale della X Legislatura;

Udito il Magistrato relatore dr. Cristiano Baldi;

Premesso

In data 27 febbraio 2015 sono stati trasmessi a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9, 10 e 11 del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, i rendiconti relativi ai contributi ricevuti dai gruppi consiliari regionali per l'esercizio 2014, sia per la IX che per la X Legislatura.

La presente deliberazione concerne i rendiconti relativi alla X Legislatura.

A norma della sopra citata normativa, quale risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, questa Sezione deve pronunciarsi sulla regolarità dei rendiconti nel termine di trenta giorni dal ricevimento e, qualora riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni normative, entro lo stesso arco temporale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale, affinché il gruppo consiliare provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine a sua volta non superiore a trenta giorni. In assenza della formale pronuncia della Sezione di controllo nel termine prescritto il rendiconto si deve intendere comunque approvato.

In particolare, l'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012, prevede la presentazione da parte di ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dette linee guida sono state approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e sono state recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il successivo comma 10 del predetto art. 1 ha delineato un procedimento di controllo scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali, ed il successivo comma 11 dispone che, qualora a seguito dell'esame compiuto la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni contenute nel predetto articolo 1, la stessa è tenuta a darne comunicazione con propria delibera, che viene trasmessa dal Presidente del Consiglio Regionale ai gruppi interessati, affinché possano procedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante detto periodo il termine per la pronuncia definitiva della Corte dei conti rimane sospeso.

Considerato

Come ricordato in premessa, in data 27 febbraio 2015 giungevano all'esame della Sezione i rendiconti resi dai Gruppi consiliari per l'esercizio finanziario 2014 – X Legislatura.

In particolare, venivano trasmesse le copie conformi di rendicontazione dei seguenti Gruppi:

- a) Lega Nord – Basta €;
- b) Partito Democratico;
- c) Movimento Cinque Stelle;
- d) Moderati, Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale;
- e) Scelta civica per Chiamparino;
- f) Sinistra Ecologia Libertà;
- g) Forza Italia;
- h) Chiamparino per il Piemonte.

Con la nota di accompagnamento a firma del Presidente del Consiglio Regionale, peraltro, si dava atto che *"la presente trasmissione avviene a mero titolo ricognitivo della quantificazione degli*

importi relativi alle spese di personale, al fine di rispettare comunque gli adempimenti di legge”.

In effetti, la particolarità di tali rendiconti, immediatamente evidente, è l'assenza di fondi trasferiti per spese di funzionamento, residuando, di fatto, unicamente la rendicontazione delle spese per il personale sostenute dal Gruppo.

Tale situazione è frutto della legge regionale 15 aprile 2014, n. 4, che ha abolito, a decorrere dalla X Legislatura, i contributi per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.

In particolare, con la citata normativa è stato sostituito l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, il quale ora prevede che *“l'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, provvede a dotare i Gruppi consiliari di sedi ed a individuare e definire gli arredi, le attrezzature, le dotazioni strumentali, logistiche ed informatiche nonché tutti i necessari servizi e forniture per l'esplicazione delle loro funzioni”* e contestualmente è stato abrogato l'articolo 3 della medesima legge n. 12 in tema di contributi finanziari per le spese di funzionamento: ciò significa che, con decorrenza dalla X Legislatura (termine espressamente previsto dall'articolo 5 della l.r. n. 4/2014), viene meno il trasferimento di risorse da parte del Consiglio ai singoli Gruppi per le spese di funzionamento, sostituito dalla messa a disposizione dei beni e servizi necessari da parte dello stesso Consiglio regionale.

Tale disciplina ha poi trovato specificazione nella D.U.P. n. 73 del 18 luglio 2014 con la quale le dotazioni strumentali vengono distinte in due gruppi: quelle *“minime”* fornite direttamente dal Consiglio regionale, quelle *“ulteriori”* che i Gruppi possono chiedere all'Ente *“in via sostitutiva del contributo soppresso”* e che *“sono erogate, nei limiti sopra citati, dagli uffici competenti del Consiglio regionale, garantendo un costante monitoraggio”*. In sostanza, il limite del contributo finanziario fissato nella medesima DUP in € 7.500,00 annui per ciascun consigliere costituisce unicamente il budget a disposizione del singolo gruppo, un tetto di spesa virtuale che il valore delle dotazioni e dei servizi forniti dal Consiglio non può superare.

Queste spese, pertanto, sono effettuate e monitorate direttamente dal Consiglio regionale, tanto è vero che si dà espresso incarico *“all'ufficio competente in materia di bilancio di presentare, con cadenza trimestrale, all'Ufficio di Presidenza un riepilogo della spesa effettuata dagli uffici del Consiglio per i singoli Gruppi consiliari in attuazione del presente atto e di sospendere l'erogazione dei servizi che dovessero comportare il superamento del tetto di spesa sopra indicato”*.

Conclusioni sostanzialmente analoghe valgono per il personale dei Gruppi consiliari che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20, stipula contratti di diritto privato con il Presidente del Gruppo o, in caso di Gruppo misto, con il Consigliere di riferimento appartenente al Gruppo stesso.

Anche in tal caso, infatti, l'attribuzione di risorse ai Gruppi (negli importi fissati dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 e dalla D.U.P. n. 65/2014) opera solo figurativamente alla stregua di un budget che il Gruppo non può superare, senza materiale trasferimento di risorse e, conseguentemente, autonoma gestione delle stesse.

Tale affermazione risulta evidente nella menzionata D.U.P. n. 73/2014 laddove prevede che *“per quanto riguarda la rendicontazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16, i Gruppi consiliari indicano, oltre alla gestione delle altre eventuali entrate, nel medesimo*

importo in entrata ed in uscita, la somma corrispondente alla spesa sostenuta dal Consiglio regionale per il personale dei Gruppi stessi, comprensiva degli oneri, come comunicata ai Gruppi dai competenti uffici del Consiglio”: la rendicontazione delle spese per il personale, pertanto, si limita alla mera trascrizione dei dati forniti dagli uffici del Consiglio regionale i quali, ferma l'autonomia del Gruppo nella scelta del collaboratore e stipula del relativo contratto, assumono l'onere finanziario (sotto il profilo dell'erogazione dei compensi) e gestionale del rapporto di collaborazione (in conformità alla previsione contenuta nell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20, come modificata dalla l.r. n. 4/2014, la D.U.P. n. 73/2014 prevede espressamente che *“gli uffici del Consiglio regionale provvedono all'elaborazione dei cedolini stipendiali per il personale dei Gruppi consiliari ed alla presentazione, in qualità di sostituto d'imposta, delle denunce fiscali, nonché di quelle assistenziali e previdenziali”*).

In conclusione, le esposte novità normative determinano il venir meno, in capo ai Gruppi consiliari, dell'autonoma gestione materiale delle risorse finanziarie, rimessa agli uffici del Consiglio regionale; conseguentemente, mentre per i beni strumentali la rendicontazione è effettuata dagli uffici del Consiglio regionale all'Ufficio di presidenza (per la verifica del rispetto del budget di spesa), per il personale dei Gruppi resta l'onere di rendicontazione in capo al Gruppo medesimo ma tale adempimento assume connotazione meramente formale, essendo limitato alla trascrizione del dato di spesa comunicato dagli uffici del Consiglio regionale, materiali gestori delle risorse finanziarie.

Questa pare essere, d'altra parte, l'interpretazione avallata dallo stesso Consiglio regionale del Piemonte laddove, nella menzionata nota di trasmissione, il Presidente del consiglio regionale sostiene il venir meno dell'onere di rendicontazione per le dotazioni strumentali e avalla la trasmissione del rendiconto delle spese di personale con il supporto di una mera “certificazione” della spesa ad opera degli uffici dello stesso consiglio.

I rendiconti trasmessi, pertanto, non contengono alcuna voce di spesa per dotazioni strumentali mentre, per quanto riguarda la spesa di personale, si limitano a riportare i dati trasmessi al Presidente del Gruppo dal vicedirettore del Consiglio Regionale, in entrambi i casi senza alcun tipo di analitica documentazione giustificativa a supporto.

Alla luce di quanto esposto, la Sezione prende atto che l'interpretazione ed il *modus operandi* adottato dal Consiglio rendono impossibile l'espletamento della funzione di controllo intestata alla Corte dei Conti, funzione che certamente non può esplicitarsi in un controllo esclusivamente formale ed in una mera “presa d'atto” di un dato da altri fornito, senza alcun tipo di documentazione giustificativa a supporto. Si tratta, pertanto, di una precisa scelta dell'organo legislativo che, allo stato, di fatto preclude l'esercizio della funzione di controllo.

Ciò nondimeno, va ricordato che la *ratio* del decreto legge n. 174 del 2012, nella parte relativa al controllo sui rendiconti dei Gruppi, è quella di istituire un complessivo controllo di regolarità – impregiudicata ogni valutazione di merito della scelta, che resta insindacabile in questa sede (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) – *“per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione”* relativi alle risorse impiegate dai Gruppi consiliari (come si evince dalla stessa premessa del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012).

La scelta del Consiglio regionale (frutto della propria autonomia auto-organizzativa) di sostituire il trasferimento delle risorse con la fornitura di beni e servizi e la gestione in proprio della spesa per il personale determina, pertanto, un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute ed al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun Gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

Ciò premesso, impregiudicata ogni valutazione sulla disciplina citata (non scrutinabile in questa sede sotto il profilo della legittimità costituzionale) da cui deriva un sostanziale svuotamento del contenuto del decreto n. 174/2012, normativa di coordinamento di finanza pubblica, la Sezione ritiene di non procedere all'esame dei rendiconti presentati essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai Gruppi e, conseguente, mancante qualunque analitica documentazione a supporto.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dispone la restituzione dei rendiconti dei Gruppi per l'esercizio finanziario 2014 – X Legislatura.

Dispone la trasmissione della presente delibera al Presidente del Consiglio Regionale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 24 marzo 2015.

IL RELATORE

F.TO DOTT. CRISTIANO BALDI

IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. MARIO PISCHEDDA

Depositata in segreteria il 24/03/2015

Il Funzionario Preposto

F.to (Dott. Federico SOLA)